

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

- 6 AGO. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' - 6 AGO. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: DONATO / HERMANIN / LUCISANO / MARRONI / META /

DELIBERAZIONE N° 4625

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art.58 della
L.R. 31.12.1987, n.64. Casa di cura privata
"Faleria" sita in Faleria (VT) - via Falisca, 21.
** TIPO ATTO DG



OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R.
31.12.1987, n. 64.
Casa di cura privata "FALERIA" sita in Faleria (VT) -
Via Falisca, 21.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e cura della Salute;

VISTA la legge regionale 31.12.1987, n. 64, concernente
"norme per l'autorizzazione, la vigilanza, e le
convenzioni con le case di cura private";

VISTO in particolare l'art. 58 della citata Legge
riguardante la emanazione da parte della Giunta
Regionale, del provvedimento di autorizzazione e
caratterizzazione tipologica ovvero di revoca
della autorizzazione delle case di cura private
già autorizzate alla data di entrata in vigore
della legge regionale n. 64/87;

VISTE le leggi regionale del 24.2.1992, n. 21 e del
16.4.1993, n. 18, che hanno prorogato il termine
fissato dall'art. 58 della L.R. n. 64/87,
rispettivamente al 31.12.1992 e al 31.12.1993;

CONSIDERATO che le due proposte di legge regionale di ulteriore
proroga del termine di cui al più volte citato art.
58, rispettivamente al 31.12.1994 e al 31.12.1995
sono state, la prima impugnata alla Corte
Costituzionale, e la seconda rinviata all'esame
del Consiglio Regionale, riesame non più effettuato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 30 Aprile
1996, n. 93; che impone alla Regione di definire con
urgenza, senza ulteriori rinvii, gli adempimenti
riferiti all'art. 58 della L.R. n. 64/87,
dichiarando illegittima qualsiasi proroga;

TENUTO CONTO delle note dell'Assessorato Salvaguardia e Cura
della Salute del 9.1.96 prot. 179 e del 18.10.96
prot. 8869, trasmesse alle Aziende USL;

TENUTO CONTO, altresì, della nota del 7.11.1996, prot. n. 9511,
trasmissa alla Azienda USL, concernente il rinvio
della istruttoria relativa alle case di cura ad
indirizzo lungodegenza e neuropsichiatriche, nelle
more della emanazione e della valutazione del
provvedimento regionale su "Primi provvedimenti per
la realizzazione nel Lazio delle Residenze Sanitarie
Assistenziali leggi regionali n. 41/93, 55/93 e
regolamento regionale del 6.9.94, n. 1", di cui alla
propria deliberazione successivamente emanata n. 2499
del 6.5.1997;



all'attività della casa di cura, nonché l'ulteriore documentazione, parte integrante del presente provvedimento sottoscritta secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. 64/87;

- C) che la casa di cura entro 180 giorni dalla data del presente provvedimento produca la certificazione prevista dal D.P.R. 425/94;

La mancata ottemperanza alla prescrizioni di cui sopra, anche mediante produzione di eventuale documentazione, sostitutiva di quella facente parte della presente autorizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente dalle direttive regionali, comporterà la decadenza della autorizzazione;

La Azienda USL competente dovrà vigilare sui richiamati adempimenti e dovrà provvedere alla relativa istruttoria dandone comunicazione alla Regione, entro i successivi 60 giorni.

- 4) di prendere atto, che ai fini dell'approvvigionamento del sangue la casa di cura risulta collegata con il SIT dell'Ospedale di Viterbo;
- 5) di prendere atto, che il di Direttore Sanitario della Casa di Cura privata "PALERIA" è il Dott. PIO FILABOZZI nato a Scandriglia (RI) il 12/12/1928, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.R. 64/87, che ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l'incarico in base alla normativa vigente, e che può svolgere la propria attività, ai sensi dell'art. 29 della stessa legge, ossia almeno a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa; la Azienda USL VITERBO deve vigilare al riguardo;
- 6) di disporre che:
- eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei locali per ampliamento o trasformazione, nonché del tipo delle attività Sanitarie, di ricovero o ambulatoriali, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;
 - la denominazione della casa di cura privata deve essere sempre preceduta o seguita dalla specificazione "CASA DI CURA PRIVATA";
 - è vietato cedere a qualsiasi titolo locali compresi nella planimetria, facente parte della presente autorizzazione (art. 4 comma 10 e art. 6 comma 1 L.R. 64/87);
 - la casa di cura è tenuta al rispetto della normativa nazionale e regionale nella organizzazione e nell'esercizio della propria attività autorizzata;
 - venga indicato dalla Azienda USL l'organico minimo numerico del personale, medico e non medico, distinto per qualifica, separatamente previsto per le attività di ricovero e per quelle ambulatoriali;

IN
NOME
DEL
SINDACO



- VISTA la legge 23.12.1994, n. 724, che prevede l'accreditamento provvisorio delle case di cura convenzionate al 31.12.1992, nelle more dell'eventuale accreditamento definitivo, per il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie costituisce presupposto indispensabile;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, del 14.1.1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività da parte delle strutture pubbliche e private;
- RITENUTO, quindi dover provvedere con la massima tempestività alla adozione del provvedimento di conferma ovvero di revoca della autorizzazione alle case di cura per acuti, ai sensi del citato art. 58 della L.R. 64/87 e sulla base dei nullaosta espressi dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali territoriali competenti;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute n. 15 del 27.4.1998, prot. n. 925 Sett/53.I, concernente - Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 22.9.1994, n. 425 "Regolamento recante disciplina dei provvedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto" (G.U. 1.7.1994, n. 152);
- VISTO il permesso di abitabilità rilasciato per la Casa di Cura in questione dal Comune di Faleria (VT) del 20.05.1982;
- PRESO ATTO del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12.03.1980, n.360, nonché del successivo decreto, del 13.10.1983, n. 1815, da cui si evince che la Soc. "Casa di cura Faleria S.r.l." gestisce la Casa di cura privata "Faleria", sita in Faleria (Viterbo), Via Falisca, 21, Contrada Casaletto, per 60 posti letto per medicina e lungodegenza;
- VISTO il nullaosta del Direttore Generale della Azienda USL VITERBO di cui alla deliberazione n. 1075 del 8.5.1996, trasmesso con nota prot. n. 10884 del 8.5.1996, nonché il parere favorevole del 28.5.1996, prot. n. 411, a firma dei dirigenti dei Servizi della Azienda USL di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, di Igiene Pubblica e di Assistenza Ospedaliera convenzionata e privata;
- PRESO ATTO del parere favorevole di cui alla nota trasmessa dal Direttore Generale della Azienda USL VITERBO del 13.1.1999 prot. n. 734, relativo al conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario al Dott. Pio Filabozzi;
- VISTA la nota dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute del 8.3.99 prot. n. 1623, alla Azienda USL,



con la quale si sollecita il rilascio di un parere definitivo per l'attuazione dell'art. 58 della L.R. 64/87;

VISTA la nota del Direttore Generale della Azienda USL VITERBO prot. n. 5142 del 2.6.1999, unitamente alla deliberazione n. 749 del 18.5.1999 - con la quale viene confermato il nulla osta al rilascio della autorizzazione per la capacità ricettiva di 60 posti letto, facendo riferimento alla caratterizzazione tipologica per la lungodegenza post-acuzie - che risulta corredata della seguente documentazione: planimetrie, relazione tecnico-sanitaria, regolamento interno, dotazione numerica del personale ed elenco delle attrezzature;

RITENUTO ³ che la casa di cura debba produrre la certificazione prevista dal predetto D.P.R. n. 425/94 entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la sospensione delle attività in relazione alle variazioni di uso di alcuni locali intervenute recentemente e per le quali la Azienda USL ha comunque espresso nulla osta;

VISTA la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale del ~~23.08.1999~~ di L. ~~3.638.000~~, 6.452.000 *Della* effettuato ai sensi dell'art. 58, comma 8 della L.R. n. 64/87 e della L.R. n. 30/80 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO in conformità al nulla osta del Direttore Generale della Azienda USL VITERBO sopra richiamato, fatta eccezione per la denominazione della tipologia, - ai sensi della propria deliberazione n. 8668 del 29.12.1997, che prevede la lungodegenza medica, stante il superamento dell'indirizzo per lungodegenza precedentemente svolto dalle case di cura, previsto dal R.R. 10.10.1977, n. 2 - nonché della documentazione trasmessa a seguito di istruttoria della Azienda stessa, di poter provvedere al rilascio della autorizzazione della casa di cura privata "FALERIA" per l'esercizio delle attività, con la caratterizzazione tipologica: INDIRIZZO SPECIFICO MEDICO PER GERIATRIA E PER LUNGODEGENZA MEDICA, per la capacità ricettiva di n. 60 posti letto (+ 1 p.l. per l'isolamento temporaneo) ed annessi ambulatori, rinviando ad eventuale successivo specifico provvedimento l'autorizzazione per l'apertura e il funzionamento dei 20 posti di RSA (per i quali la Azienda USL ha già espresso il parere nell'ambito della richiamata deliberazione n. 749/99);

VISTA la Legge 127 del 15.5.1997, art. 17;

all'unanimità,

DELIBERA

Sulla base di quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama:



Stampa Regionale Lazio

1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, la Casa di Cura privata "FALERIA" - sita in Faleria (VT) - Via Falisca, 21 - gestita dalla Società "Casa di Cura Faleria S.r.l." con sede in Roma - Piazza dell'Unità, 13 B-8 - codice fiscale n.97005600586, rappresentata da due Amministratori, nelle persone di: Aldo ROCCHI, nato a Roma il 29.07.1940 e Antonio BIAGI, nato a Roma il 06.06.1946 - in conformità al nullaosta del Direttore Generale della Azienda USL VITERBO, di cui in premessa, che fa parte integrante della presente deliberazione (all.1), come segue - rinviando ad eventuale successivo provvedimento l'autorizzazione relativa all'apertura e al funzionamento della R.S.A. nell'ambito della casa di cura:

TIPOLOGIA : INDIRIZZO MEDICO PER GERIATRIA E PER LUNGODEGENZA MEDICA

POSTI LETTO COMPLESSIVI: N. 60 (+1 p.l. per isolamento temporaneo al piano terra).

Articolati in un raggruppamento e due Unità di degenza:

RAGGRUPPAMENTO MEDICO:

- Unità Funzionale di degenza di geriatria n. 30 P.L. (ubicati al piano terra)
- Unità Funzionale di degenza di lungodegenza medica n. 30 P.L. (di cui n. 11 ubicati al piano terra e n. 19 ubicati al primo piano)

SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA:

- Laboratorio analisi cliniche
- Diagnostica radiologica (Endoscopia e Encefalografia)
- Servizio di riabilitazione

SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA UTILIZZABILI ANCHE AMBULATORIALMENTE:

POLIAMBULATORIO: Neuropsichiatria, Ortopedia geriatrica, Diabetologia, Endocrinologia, Oculistica, Urologia, Ginecologia geriatrica, Angiologia, Gastroenterologia, Geriatria.

ALTRI SERVIZI DI DIAGNOSI (art. 25 L.R. 64/87):

- Fisiopatologia cardiovascolare
- Fisiopatologia respiratoria

SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO:

- Lavanderia
- Smaltimento rifiuti speciali

2) DEROGHE CONCESSE:

- Larghezza delle scale inferiore a m. 1,50.

3) L'autorizzazione è concessa con le seguenti PRESCRIZIONI:

- A) che vengano indicati dalla casa di cura entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento alla Azienda USL la precisa ubicazione dei posti letto delle unità di degenza e i servizi di diagnosi e cura che possono essere effettuati anche ambulatorialmente;
- B) che venga presentata negli stessi termini la relazione tecnico-sanitaria corrispondente ai posti letto e



Stampa Regione Lazio

- la Azienda USL competente per territorio, deve provvedere alla verifica dei requisiti del personale sanitario;

- in particolare per i responsabili dei servizi di diagnosi e cura deve prendere formalmente, previa verifica del possesso dei requisiti in relazione all'incarico ricoperto;

- la Azienda USL deve altresì provvedere alla vigilanza della casa di cura sulla osservanza della normativa vigente e sulla persistenza dei requisiti in base ai quali è concessa la presente autorizzazione, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alla normativa nazionale e regionale che sarà emanata in materia.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo i seguenti documenti approvati dalla predetta Azienda:

- planimetria (all. 2)
- relazione tecnico sanitaria (all. 3)
- regolamento interno (all. 4)
- elenco delle attrezzature (all. 5)
- dotazione numerica del personale (all. 6).

La presente autorizzazione fa decadere qualunque altra eventuale autorizzazione per attività sanitarie di degenza o ambulatoriali in precedenza concessa.

Omissioni ovvero errori materiali dovranno essere segnalati ai fini della loro rettifica, dalla AUSL competente per territorio ovvero dalla casa di cura tramite la stessa AUSL entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La presente autorizzazione, viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nonché il rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale e archeologica.

Dall'autorizzazione, oggetto del presente provvedimento, non deriva alla casa di cura l'automatico diritto all'accREDITAMENTO con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 502/92 art. 8 e successive modificazioni e integrazioni.

La casa di cura "FALERIA" è comunque tenuta agli eventuali adeguamenti per l'esercizio dell'attività sanitaria derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. del 14.1.1977 e dalle successive modifiche e integrazioni anche a livello regionale.

La presente autorizzazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 127 del 15.5.97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

20 SET. 1999

